



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio IV – Dirigenti scolastici e personale della scuola

Prot. AOODRPU n. 6758
Il Dirigente: C. Nappi

Bari, 20 luglio 2011

alla personale attenzione dei

Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
della Regione Puglia - Loro Sedi

Dirigenti
degli Uffici territoriali di ambito
provinciale dell'USR - Loro Sedi

e, p.c. alla Regione Puglia
- Assessorato per il diritto allo studio
via Gobetti,26
- Assessorato alla formazione
professionale
viale Corigliano,1

B A R I

Alle Segreterie regionali delle OO.SS.
del Personale della Scuola

Loro sedi

Oggetto: anno scolastico 2011-12: adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

L'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto mira a migliorare la funzionalità e l'efficacia dell'attività delle scuole attraverso una più diretta corrispondenza delle consistenze di organico alle reali necessità del territorio una volta che i dati riferiti alle iscrizioni si sono largamente consolidati, compatibilmente con gli obiettivi fissati in materia dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF., trasmesso con c.m. 21 del 2011, che ha previsto per la regione Puglia una riduzione complessiva di 2241 (1184+363) posti comuni per il personale docente.

Per il conseguimento dell'obiettivo finale, pertanto, risulta indispensabile nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico effettuare alcune verifiche ed operare i conseguenti interventi.

1. In questa prospettiva l'Amministrazione centrale con c.m. n.63 del 13 luglio corrente -disponibile sulla rete INTRANET- ha fornito indicazioni relative a taluni adempimenti che richiedono un coinvolgimento responsabile e diretto dei dirigenti scolastici, i quali, sono chiamati anzitutto **a valutare l'esistenza**

dei presupposti per sdoppiare classi già costituite in organico di diritto ovvero per disporre l'accorpamento.

E' appena il caso di richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che l'istituzione e l'accorpamento delle classi rientrano tra le competenze precipue della qualifica dirigenziale, che non dovrebbero pertanto essere delegate ad altri quand'anche si tratti di qualificati collaboratori, perché tale delega non esime il dirigente scolastico dalle **connesse responsabilità di natura contabile nel caso ne derivi un ingiustificato aggravio all'erario.**

Trattasi di operazioni complesse, che richiedono l'esame ponderato non solo della situazione attuale, ma anche della serie storica, nella consapevolezza che le conseguenze delle decisioni assunte sono destinate a produrre effetti per tutta la durata del corso di studi.

Nello specifico, in caso di incremento di alunni nei termini previsti dall'art 4 del DPR 20.3.2009 n.81¹, i dirigenti scolastici, ai sensi del comma 411 lett.c) dell' art.2 della legge 244 del 2007 ("finanziaria 2008") potranno chiedere, ai dirigenti preposti agli uffici territoriali di questo USR, **l'autorizzazione ad attivare nuove classi di istruzione primaria e secondaria.**

La richiesta di autorizzazione -da inoltrare entro e non oltre il 23 c.m.- deve essere puntualmente motivata e recare per ciascuna classe l'elenco nominativo con relativa data di nascita di tutti gli alunni delle classi parallele regolarmente promossi ed i nomi degli alunni sopraggiunti a seguito di ripetenza, di trasferimento da altra scuola o per altro motivo. L'autorizzazione ottenuta deve essere espressamente menzionata dal dirigente scolastico nel proprio provvedimento istitutivo della nuova classe.

D'altra parte, va evidenziato che l'art. 2 della legge 22.11.2002 n.268 sancisce **l'obbligo**, per i dirigenti scolastici e per i dirigenti degli Uffici territoriali, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, **di disporre accorpamenti delle sezioni e classi** allorchè il numero degli alunni risulti inferiore alla previsione e non giustifica tutte le classi autorizzate.

Analogamente si dovrà procedere all'accertamento della sussistenza concreta delle condizioni occorrenti per il funzionamento delle classi a tempo pieno di scuola primaria e a tempo prolungato di scuola secondaria di primo grado. In caso l'accertamento abbia esito negativo, occorrerà imputare alla classe il modello orario che funzionerà effettivamente.

Pari attenzione deve essere prestata per i nulla osta al trasferimento da un'istituzione scolastica all'altra, che ricorrendone i presupposti devono essere concessi entro e non oltre il 31 agosto, proprio per evitare che le classi abbiano a cambiare consistenza numerica ad anno scolastico avviato, quando non è più possibile sopprimere o istituire nuove classi con la ovvia conseguenza dell'insorgere di fattispecie di responsabilità contabile.

Inoltre, si rammenta l'obbligo che fa capo ai dirigenti scolastici di utilizzare al meglio i **docenti in servizio nella scuola specializzati per l'insegnamento della lingua inglese** nella istruzione primaria, riducendo in tal modo il fabbisogno di ore affidate ai docenti specialisti.

A tal proposito si segnala che nel corrente mese di luglio il contingente dei docenti specializzati si è accresciuto, a livello regionale, di altre 180 unità; difatti, in questi giorni i direttori dei corsi di formazione stanno provvedendo a segnalare i singoli nominativi alle scuole di servizio dei docenti interessati.

Con riguardo alla formazione delle **classi serali** delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado, compete ai Dirigenti degli U.S.P. adottare, come per il decorso anno scolastico, i relativi provvedimenti autorizzativi, **sempre che detti corsi siano già funzionanti o comunque autorizzati.** Si ricorda che anche le

¹ DPR n.81 del 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, della legge 6.8.2008,n.133 (in GU 2.7.2009 n. 151 s.g.)

classi iniziali dei corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni corrispondenti a 25 unità, tenendo conto delle serie storiche, costituite dal numero degli alunni scrutinati e dei promossi nel corrente anno scolastico e nel precedente.

Non sono consentite variazioni (sdoppiamenti ed accorpamenti), comprese istituzioni di nuove classi serali, dopo il 31 agosto e comunque non oltre il 10 settembre, nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata nella prima decade di settembre.

Tutte le variazioni relative alle classi e agli alunni vanno comunicate dagli Uffici territoriali competenti per territorio al Sistema informativo e a questa Direzione generale

2. Per **l'integrazione dei disabili**, in conformità al disposto dell'art.19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 111 del 2011, è confermato a livello nazionale il numero dei posti di sostegno complessivamente istituiti nel corrente anno scolastico, comprensivo sia della dotazione dell'organico di diritto, sia della dotazione aggiuntiva. Pertanto, prossimamente, dallo scrivente ufficio verrà ripartito tra le province il contingente regionale dei posti aggiuntivi di sostegno, affinché i rispettivi dirigenti degli Uffici territoriali, sulla scorta delle dinamiche e delle sopravvenienze registrate negli anni precedenti, elaborino un piano provinciale di ripartizione delle risorse.

E' da sottolineare che **l'organico di sostegno, per espressa previsione legislativa, è assegnato alla scuola (o a reti di scuole all'uopo costituite)** e non al singolo alunno disabile in ragione mediamente di un posto per ogni due alunni disabili. Sulla base di tale assegnazione i dirigenti scolastici programmeranno gli interventi didattici ed educativi al fine di assicurare la piena integrazione dell'alunno disabile. Conseguentemente, si segnala l'opportunità che gli Uffici territoriali costituiscano reti di scuole che all'occorrenza –in presenza di variazione del numero dei disabili- possano gestire, secondo principi di trasparenza, efficacia ed efficienza, le risorse professionali al pari di quanto avviene nelle Scuole Polo, depositarie degli ausili strumentali per l'handicap.

Ai posti così determinati, possono essere aggiunti eventuali **ulteriori posti in deroga** in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 89 del 22 febbraio 2010. Tali posti, su richiesta dei singoli dirigenti scolastici, vanno autorizzati dai dirigenti degli Uffici territoriali, che dovranno tenere in debita considerazione, da una parte la dotazione dei posti di sostegno della scuola (o rete di scuole) e, dall'altra, la specifica gravità di handicap da cui è affetto il singolo alunno.

Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei soggetti con disabilità, sia ai fini dell'assegnazione delle ore di sostegno.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Lucrezia Stellacci